



**COMUNE DI TRIUGGIO**  
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE  
DI CARATE BRIANZA  
PER LA PREDISPOSIZIONE  
E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 21.07.15

**DOCUMENTO DEFINITIVO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI NELLA SEDUTA  
DELL'11 GIUGNO 2015**

**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA  
PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA**

**PREMESSO**

- ✓ che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- ✓ che l'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- ✓ che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ che l'art 19 della Legge 328 del 2000 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti Territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;
- ✓ che l'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali;
- ✓ che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale;
- ✓ che lo stesso art. 18 della Legge n. 3/2008 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- ✓ che la D.G.R. n.VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche;
- ✓ che la DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 recante "Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 3° triennio" individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni nonché quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 prevede che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che la stessa DGR, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;
- ✓ che la DGR 2505 del 16.11.2011 "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014" richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;
- ✓ che la stessa DGR n. 2505 del 16 novembre 2011 definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale; interloquire con le ASL per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario; promuovere l'integrazione tra diversi ambiti di policy;

#### **CONSIDERATO**

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel 2007, veniva approvato un Regolamento degli organi distrettuali per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Zona del Distretto di Carate Brianza con validità prevista per 5 anni e possibilità di essere riconfermato per esplicita decisione dell'Assemblea dei Sindaci;
- ✓ Considerato che l'Assemblea dei Sindaci del 24 luglio 2013 ha prorogato con voto manifesto il detto Regolamento nelle more dell'approvazione del presente;
- ✓ che il Piano di Zona 2015 - 2017, approvato tramite accordo di programma tra i 13 Comuni dell'Ambito, la ASL di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza il 30.04.2015, riconosce nell'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;

tutto ciò premesso e considerato si definisce il seguente Regolamento:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme relative alla composizione, alle competenze, all'organizzazione ed al funzionamento degli organi necessari alla predisposizione ed all'attuazione dei Piani di Zona del Distretto di Carate B.za.
2. La premessa costituisce parte integrante del regolamento.

### Art. 2 - Validità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione, sarà modificabile nei singoli articoli e rimarrà valido fino alla sua sostituzione

## **TITOLO II - ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI PIANI DI ZONA**

### Art. 3

#### Composizione dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è composta dai Sindaci dei Comuni di Albiate – Besana in Brianza – Biassono – Briosco – Carate Brianza – Lissone – Macherio – Renate – Sovico – Triuggio – Vedano al Lambro – Veduggio con Colzano – Verano Brianza.
2. I Sindaci possono delegare a rappresentarli all'Assemblea dei Sindaci, in via permanente, un assessore o un consigliere da essi indicato dandone un'unica comunicazione scritta all'atto del conferimento.
3. I Sindaci possono altresì delegare a rappresentarli, per la singola Assemblea, un assessore, un consigliere comunale o un altro Comune tramite singola delega scritta da rinnovarsi per ogni Assemblea per cui si avvalgano di questa facoltà.

### Art.4 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti.
2. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona partecipano, senza diritto di voto, in funzione di supporto tecnico, i membri dell'Ufficio di Piano.
3. L'Ufficio di Piano cura la verbalizzazione delle Assemblee e la preparazione della documentazione tecnica necessaria.
4. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona partecipano, altresì, su invito e senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'ASL MB o suo delegato, il Direttore del Distretto socio-sanitario di Carate Brianza e il Responsabile U.O. Gestione Attività Socio sanitarie del Distretto di Carate Brianza.

### Art. 5 - Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona è presieduta da un presidente eletto fra i propri componenti, Sindaci od Assessori delegati in via permanente, con voto palese a maggioranza assoluta degli stessi.

2. Con le stesse modalità viene eletto il Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Presidente e Vice-presidente rimangono in carica per la durata di tre anni.
4. Qualora il componente eletto Presidente cessi di ricoprire le funzioni che gli permettono di far parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, o dia le dimissioni, cessa dalla carica anche il vice presidente e si procede a nuove elezioni. Fino allo svolgimento delle elezioni svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona.
5. Qualora il componente eletto Vice Presidente cessi di ricoprire le funzioni che gli permettono di far parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, o dia le dimissioni si procede a nuove elezioni.
6. La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci è affidata al Presidente, in sua mancanza lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, in mancanza anche del Vice Presidente presiede l'Assemblea il Sindaco del Comune Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona in mancanza anche di questo presiede il componente più anziano dell'Assemblea dei Sindaci.

#### Art. 6 - Competenza del Presidente

1. Al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona spettano le seguenti competenze:
  - a) rappresentare istituzionalmente l'intera Assemblea, tutelarne la dignità e le funzioni, curare i rapporti con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, la Conferenza dei Sindaci e il Tavolo Inter Ambiti dei Piani di Zona afferenti l'Azienda Sanitaria Locale MB;
  - b) assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti, stabilire l'ordine delle votazioni, controllare e proclamare il risultato.
  - c) convocare l'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona di norma con cadenza mensile, o quando lo richiedano almeno quattro componenti;
  - d) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea congiuntamente al Vicepresidente, al Sindaco del comune capofila o suo delegato, ed ad eventuali Sindaci o Assessori componenti il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci o loro delegati tenuto conto delle proposte dei singoli componenti, sentito l'Ufficio di Piano;
  - e) assicurare ai rappresentanti delle amministrazioni comunali una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona;
  - f) firmare in rappresentanza dell'Assemblea, Protocolli, Accordi di Programma, Convenzioni, o altri atti che impegnino l'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

#### Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Durante le sedute dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.
2. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, è facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona invitare i rappresentanti del privato sociale, i tavoli d'area, il tavolo di sistema, i rappresentanti dell'ASL MB o delle Aziende Ospedaliere di Monza e Vimercate o comunque a qualsiasi consulente esterno venga ritenuto utile al fine dell'ottimale svolgimento dei lavori.

#### Art. 8 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona

1. All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) la definizione del Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito Territoriale di Carate Brianza, da approvarsi tramite accordo di programma, ai sensi della legge 328/00 e della Legge Regionale 3/2008 e loro m.i;

- b) la determinazione degli indirizzi da osservare nei rapporti con gli enti operanti nell'ambito sociale, sanitario e socio-sanitario (Provincia, Asl, Azienda ospedaliera, ...);
- c) la determinazione delle linee guida delle politiche sociali in ordine ai servizi gestiti in forma associata ed agli interventi distrettuali;
- d) la proposta per l'istituzione di nuove unità di offerta in forma associata e delle loro modalità di gestione;
- e) la definizione delle convenzioni, dei regolamenti di funzionamento e dei piani tecnici dei servizi e degli interventi associati, da sottoporsi all'approvazione degli enti interessati,
- f) la definizione dei criteri di riparto delle risorse economiche dell'Ambito Territoriale e degli oneri relativi ai servizi ed interventi socio assistenziali distrettuali;
- g) la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vicepresidente;
- h) la nomina e la revoca del Responsabile e dei componenti dell'Ufficio di Piano;
- i) la nomina e la revoca del comune capofila;
- j) la determinazione delle priorità e degli indirizzi di lavoro per i tavoli d'area ed il controllo sul loro operato;
- k) la verifica ed il controllo delle attività degli organismi costituiti nell'ambito del Piano di Zona.

#### Art. 9 – Procedure per l'approvazione degli atti da parte dei singoli Consigli Comunali

1. Per tutti gli atti che necessitano di una approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali, ai fini di favorire la maggiore unitarietà territoriale si adottano le seguenti procedure:
  - a) l'Assemblea dei Sindaci valida la bozza dei documenti che vengono istruiti dall'Ufficio di Piano, sentiti il Tavolo gestionale Tecnico e, se di competenza, gli organismi di rappresentanza;
  - b) Entro 45 gg dal ricevimento della richiesta scritta dovranno pervenire le eventuali osservazioni delle commissioni consiliari e dei Segretari Comunali. Ove queste non pervengano entro i predetti termini si prescinde dalle stesse;
  - c) l'Assemblea dei Sindaci rivaluta il documento con le richieste di variazioni così come presentate in Assemblea che può essere aperta ad un referente per commissione ed ai Segretari Comunali;
  - d) Il documento votato nell'Assemblea di cui al punto c) viene portato per l'approvazione nei singoli consigli comunali.

#### Art. 10 - Forme di votazione

1. Ogni componente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona ha diritto ad un voto.
2. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Assemblea esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
4. Ogni proposta di deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
5. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e comporta la rinnovazione del voto nella seduta successiva.
7. La votazione non può validamente avere luogo se durante la stessa i componenti non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

### TITOLO III - COMUNE CAPOFILA

#### Art. 11 - Individuazione e compiti del Comune capofila

1. Il Comune capofila dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza, per ciò che attiene la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Zona, viene stabilito dall'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, al momento della definizione o modifica dell'Accordo di Programma per l'Attuazione dei Piani di Zona triennale.
2. I compiti del Comune capofila sono:
  - a) curare il recapito dell'avviso di convocazione, completo di data, sede e ora dell'adunanza e indicazione dei temi in trattazione, almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la riunione, corredato dalle proposte relative agli argomenti trattati;
  - b) porsi come referente amministrativo nei confronti della Regione, della ASL di Monza e Brianza e degli organismi interambiti relativamente agli atti attinenti il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza;
  - c) porsi come referente amministrativo per le incombenze gestionali e di progettazione affidate all'Ufficio di Piano;
  - d) fornire il supporto logistico, strumentale, amministrativo, all'Ufficio di Piano ed ai vari organismi previsti dal presente regolamento;
  - e) presiedere per l'Ambito agli adempimenti connessi ai flussi economici legati ai fondi territoriali ed in particolare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza, Fondo Intesa Stato Regioni ed ogni altro finanziamento di Ambito derivante da leggi, disposizioni o DGR della Regione Lombardia;
  - f) promuovere e gestire la circolazione delle informazioni relative al processo legato ai Piani di Zona (trasmissione verbali, messa in rete degli atti e dei documenti necessari al processo);
  - g) Sovrintendere al funzionamento dell'apparato di supporto amministrativo all'Ufficio di Piano, agli organi di governo dei Piani di Zona, e ai tavoli in esso costituiti
  - h) istituire e mantenere l'archivio relativo agli atti del Piano di Zona;
  - i) garantire la trasparenza degli atti amministrativi.

### TITOLO IV - UFFICIO DI PIANO

#### Art. 12 - Composizione dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è un ufficio comune ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 ed è composto da personale comandato dai Comuni dell'Ambito di Carate Brianza, e dipende funzionalmente dall'Assemblea dei Sindaci.
2. All'Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona:
    - predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
    - coordinamento azioni promosse dal Piano di Zona;
    - verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano di Zona;
    - predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
    - cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;
    - partecipazione quale organismo tecnico al tavolo interdistrettuale e al tavolo di consultazione del privato sociale;
    - interfaccia per i rapporti tecnici di Ambito con la ASL di Monza e Brianza e con gli altri enti o organismi, distrettuali, provinciali e regionali;
  - b) Coordinamento tavolo gestionale/tecnico, tavolo di sistema, tavoli d'area adulti, minori, disabili, anziani, sia istituzionali che allargati:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- definizione di un referente per la cura della verbalizzazione degli incontri dei tavoli;
- trasmissione dei verbali dei tavoli;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci;

c) Formazione:

- cura della predisposizione di un piano formativo di Ambito per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale in collaborazione con gli organismi deputati alla formazione del personale socio assistenziale.

d) Segreteria:

- gestione archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione dei debiti informativi regionali;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi.

e) Gestione budget unico distrettuale

- ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, o provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- assolvimento del debito informativo legato all'attuazione del Piano di Zona verso l'Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia;

f) Gestione servizi e progetti distrettuali:

- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovra comunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- coordinamento dei servizi e dei progetti sovra comunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nell'art. 1.

g) Controllo:

- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali nei tempi indicati dall'Assemblea dei Sindaci;

h. All'Ufficio di Piano sono altresì attribuite le competenze per lo stesso previste dalla Regione Lombardia anche con atti successivi alla stipula della presente convenzione.

3. Il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato dalla "Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Piano, dei servizi e dei progetti dall'ambito distrettuale di Carate Brianza" approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 30.1.2012.

## **TITOLO V - TAVOLO GESTIONALE / TECNICO**

### Art. 13 - Composizione del tavolo Gestionale/Tecnico

1. Il Tavolo Gestionale Tecnico è composto dai Responsabili e da loro delegati dei Servizi Sociali dei tredici Comuni del Distretto di Carate Brianza.

2. Il Tavolo Gestionale Tecnico è presieduto di norma dal Responsabile di servizio dell'Ufficio di Piano che ne cura la convocazione, l'ordine del giorno e la verbalizzazione delle riunioni.

#### Art. 14 - Competenze del Tavolo Gestionale Tecnico

1. Al Tavolo Gestionale Tecnico sono attribuite le seguenti competenze:
  - predisposizione delle relazioni tecnico amministrative relative alle proposte degli atti attinenti i Piani di Zona, i servizi di Ambito e la programmazione zonale;
  - cura della rispondenza della programmazione di Ambito con quella dei singoli comuni e viceversa;
  - predisposizione degli atti relativi ai vari "debiti informativi" nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Ufficio di Piano.
  - coordinamento tra gli operatori sociali di tutto l'Ambito territoriale.
  
2. Il Tavolo Gestionale Tecnico può dividersi in sottogruppi di lavoro soprattutto in riferimento alle diverse aree di intervento sociale
  - area adulti;
  - area anziani;
  - area disabilità;
  - area minori.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 21/07/2015.

L'avviso di deposito del suddetto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 24/07/2015 al 08/08/2015.

Entrato in vigore l'1/09/2015.

Triuggio, 04/11/2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Vincenzo Marchianò